

**Associazione svizzera per la
Formazione nella conduzione SVF-ASFC**

Edizione
8 maggio 2023

Statuti

Contenuto

A Nome, sede e scopo	3
Art. 1 Nome.....	3
Art. 2 Sede.....	3
Art. 3 Scopo.....	3
B Affiliazione a membro	4
Art. 4 Membri	4
Art. 5 Acquisizione dell'affiliazione a membro.	4
Art. 6 Cancellazione dell'affiliazione a membro	5
Art. 7 Mezzi finanziari	5
Art. 8 Responsabilità.....	5
C Organizzazione	6
Art. 9 Organi	6
Art. 10 Assemblea ordinaria dei soci.....	6
Art. 11 Compiti dell'assemblea ordinaria dei soci	6
Art. 12 Assemblea dei soci straordinaria	7
Art. 13 Direzione dell'assemblea e deliberazioni	7
Art. 14 Decisioni a maggioranza per iscritto (votazione generale per corrispondenza).....	8
Art. 15 Composizione e permanenza in carica del Comitato	8
Art. 16 Compiti e rappresentanza del Comitato.....	8
Art. 17 Sedute del Comitato	9
Art. 18 Composizione e permanenza in carica della Commissione della garanzia della qualità	9
Art. 19 Compiti della Commissione della garanzia della qualità.....	10
Art. 20 Ufficio di revisione	10
D Disposizioni finali	11
Art. 21 Anno associativo	11
Art. 22 Entrata in vigore degli statuti.....	11
Art. 23 Liquidazione	11

A Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome

Con il nome "Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC", di seguito denominata "associazione", è costituita un'associazione a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS.

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione si trova presso il luogo in cui essa ha il proprio segretariato.

Art. 3 Scopo

Per "conduzione" s'intende l'insieme di istituzioni, processi e strumenti che, nel quadro del processo decisionale, servono a un gruppo di persone per trovare una soluzione ai problemi. Sullo sfondo di questa concezione globale di conduzione, l'associazione si prefigge di migliorare la qualità del processo di conduzione nell'economia e nell'amministrazione mediante la formazione specializzata del personale dirigenziale futuro e presente appartenente a tutti i livelli, settori e ambiti professionali. L'associazione intende essere un centro di competenza in materia di formazione alla conduzione, ossia nello sviluppo e nella verifica delle competenze dirigenziali.

L'associazione offre a tutte le persone interessate la possibilità di ottenere certificati come pure titoli riconosciuti a livello federale (attestato professionale federale e diploma federale) nel settore della conduzione.

Inoltre l'associazione si prefigge in particolare di

- sviluppare ulteriormente le formazioni nel settore della conduzione
- garantire e sviluppare la qualità della formazione e degli esami
- collaborare con le persone e le istituzioni di formazione associate

L'associazione è attiva sull'intero territorio svizzero ed è apolitica e aconfessionale. Agisce senza scopo di lucro e non persegue finalità di lucro o di auto-aiuto.

B Qualità di membro

Art. 4 Membri

Possono diventare membri sia le istituzioni che le persone fisiche e giuridiche che sostengono, attivamente o passivamente, lo scopo che l'associazione si è prefissata. Si distinguono le seguenti categorie di membri:

- associazioni e organizzazioni che non hanno una propria attività di formazione nel settore della conduzione
- istituti di formazione e offerenti di formazioni alla conduzione
- membri singoli (persone fisiche e giuridiche) senza attività di formazione

Su proposta del comitato, l'assemblea dei soci può riconoscere la qualità di membro onorario alle persone fisiche che si sono rese meritevoli ai sensi dell'articolo riguardante lo scopo dei presenti statuti.

Art. 5 Acquisizione dell'affiliazione a membro

Per acquisire l'affiliazione a membro si deve trasmettere una richiesta scritta d'ammissione al/alla presidente dell'associazione, all'attenzione del comitato. Il comitato decide nel merito dell'ammissione.

In caso di rifiuto è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci.

Art. 6 Cancellazione dell'affiliazione a membro

L'affiliazione a membro si cancella a seguito di

- dimissioni presentate per iscritto e inoltrate a mezzo lettera raccomandata al/alla presidente osservando un periodo di preavviso di 6 mesi per la fine di un anno associativo
- esclusione a seguito di violazione dello scopo o degli interessi dell'associazione o di uno dei suoi membri, nonché in caso di ripetuta violazione degli statuti, nella misura in cui una proposta in tale senso è approvata da 2/3 dei membri presenti all'assemblea dei soci.

Con la cancellazione dell'affiliazione di membro ogni obbligo assunta nei confronti dell'associato giunge immediatamente a scadenza e ogni diritto decade con effetto immediato.

Art. 7 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari sono costituiti in forma di

- tasse d'ammissione
- contributi annuali
- altri contributi

corrisposti dai membri. Il loro ammontare è deciso dall'assemblea dei soci.

I membri onorari dell'associazione sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi.

Art. 8 Responsabilità

Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio di quest'ultima; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei membri.

C Organizzazione

Art. 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio di direzione
- la Commissione della garanzia della qualità
- l'ufficio di revisione

Le riunioni dell'associazione sia su piattaforma digitale e fisiche sono uguali in termini di natura vincolante del loro processo decisionale. Verranno trattate allo stesso modo.

Lo stesso vale per le riunioni del Consiglio di direzione e delle riunioni della Commissione della garanzia della qualità. Convocazioni e delibere sono libere nella loro forma e uguali nei loro effetti legali, purché siano rispettati i requisiti degli statuti.

Art. 10 Assemblea dei soci ordinaria

L'assemblea dei soci ordinaria ha luogo nel primo semestre dell'anno civile.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di direzione almeno 20 giorni prima dell'assemblea. Insieme all'ordine del giorno, la relazione annuale, i conti annuali e il bilancio. Le proposte all'attenzione dell'Assemblea dei soci devono essere presentate al Presidente almeno 10 giorni prima dell'Assemblea dei soci ordinaria.

L'assemblea dei soci ordinaria è in grado di deliberare se è stata convocata in ossequio ai termini contemplati dagli statuti.

Art. 11 Compiti dell'assemblea dei soci ordinaria

I compiti dell'assemblea dei soci ordinaria sono:

- l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea dei soci
- l'approvazione del rapporto annuale del/della presidente
- l'approvazione del bilancio annuale e lo scarico del Consiglio di direzione
- presa d'atto del bilancio approvato dal Consiglio di direzione
- l'approvazione del rapporto d'attività della Commissione della garanzia della qualità
- la nomina del/della presidente e dei rimanenti membri del Consiglio di direzione
- la nomina del/della presidente nonché degli altri membri della Commissione della garanzia della qualità
- la nomina dell'ufficio di revisione
- la fissazione delle prestazioni pecuniarie dei membri
- l'approvazione dei regolamenti d'esame e delle direttive all'attenzione dell'Ufficio federale preposto
- la revisione degli statuti
- la trattazione dei ricorsi in caso di richieste d'ammissione respinte dal Consiglio di direzione
- la deliberazione sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione

Art. 12 Assemblea dei soci straordinaria

Quando gli affari o lo scopo dell'associazione lo richiedono, il comitato può convocare delle assemblee straordinarie.

Un'assemblea dei soci straordinaria deve inoltre essere convocata, quando ciò è richiesto, notificando gli oggetti da trattare, da 1/5 dei membri. In tale eventualità, il comitato dovrà fissare la data dell'assemblea entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta.

Le proposte di completamento della lista delle trattante devono essere inoltrate dai membri almeno 2 settimane prima del termine fissato per l'assemblea.

L'assemblea dei soci straordinaria è in grado di deliberare se è stata convocata in ossequio ai termini contemplati dagli statuti.

Art. 13 Direzione dell'assemblea e deliberazioni

Il/La presidente, risp. il/la vicepresidente dirige le assemblee dei soci.

Le decisioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei membri presenti, salvo disposizioni statutarie o legali di diverso tenore. Per le nomine, al primo scrutinio decide la maggioranza assoluta dei membri presenti e negli scrutini successivi la maggioranza relativa dei membri presenti.

La maggioranza qualificata di 2/3 dei membri presenti è necessaria per le seguenti tematiche:

- l'approvazione dei regolamenti d'esame e delle direttive all'attenzione dell'Ufficio federale preposto
- esclusione di un membro
- revisione degli statuti
- liquidazione dell'associazione
- ricorso in caso di richieste d'ammissione respinte dal Consiglio di direzione

In linea di massima le votazioni e le nomine avvengono per dichiarazione esplicita e palese. Su richiesta di 1/5 dei membri presenti esse devono aver luogo per scrutinio segreto.

Le decisioni dell'assemblea sono verbalizzate.

Art. 14 Decisioni a maggioranza per iscritto (votazione generale per corrispondenza)

Il Consiglio di direzione può sottoporre alla decisione dei soci le delibere riservate all'Assemblea generale dell'Associazione (scrutinio). Le delibere dell'Assemblea generale sono approvate a maggioranza dei voti espressi entro la scadenza.

La durata fissata per la votazione è di due settimane.

I membri dovranno essere informati delle decisioni prese tramite votazione generale.

Art. 15 Composizione e permanenza in carica del Consiglio di direzione

Il Consiglio di direzione è composto da un minimo di 5 e da un massimo di 11 membri, incluso/a il/la presidente. Fatta eccezione per il/la presidente, esso si costituisce autonomamente.

La permanenza in carica è di 3 anni; la rielezione è ammessa senza alcuna limitazione. Ad ogni istituzione o persona giuridica facente parte dell'associazione spetta il diritto di essere rappresentata in seno al comitato al massimo da un membro.

Occorre assicurare un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche in seno al comitato.

Art. 16 Compiti e rappresentanza del Consiglio di direzione

In particolare, i compiti del Consiglio di direzione sono:

- la direzione dell'associazione
- la determinazione degli obiettivi strategici
- preparazione della relazione annuale e dei conti annuali;
- decisione sul budget;
- l'esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea dei soci
- le deliberazioni concernenti i contratti, i regolamenti, le guide e le proposte
- le decisioni sull'ammissione dei membri
- la presa in consegna del rapporto d'attività della commissione della garanzia della qualità, all'attenzione dell'assemblea dei soci

Il Consiglio di direzione assume ogni altro compito non conferito a un altro organo dagli statuti o dalla legge.

Il ruolo del Consiglio di direzione è fondamentalmente onorifico. I regolamenti sui compensi possono prevedere una moderata indennità di partecipazione alle riunioni. Le spese vive sono rimborsate ai membri del Consiglio di direzione.

L'associazione è rappresentata giuridicamente vincolante verso l'esterno dal/dalla presidente congiuntamente a un altro membro del comitato.

Art. 17 Sedute del Consiglio di direzione

Il Consiglio di direzione è convocato per iscritto dal/dalla presidente almeno 2 settimane prima del termine previsto per la riunione; alla convocazione è allegata la lista delle trattante. Il Consiglio di direzione è in grado di deliberare se la seduta è stata fissata in ossequio ai termini previsti dagli statuti e se alla medesima è presente la maggioranza dei membri.

Se tutti i membri del Consiglio di direzione partecipano al processo decisionale, le delibere possono essere adottate senza convocare una riunione, a meno che un membro non ne richieda la convocazione.

Le decisioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti decide il voto del/della presidente. Alle votazioni e alle nomine si applicano per analogia le disposizioni previste all'art. 14.

È tenuto verbale di ogni riunione del comitato.

Art. 18 Composizione e permanenza in carica della commissione della garanzia della qualità

La Commissione della garanzia della qualità è composta da almeno 5 membri. Essa è nominata dall'assemblea sociale su proposta del comitato e si autocostruisce, ad eccezione del/la presidente.

Il/la presidente della Commissione della garanzia della qualità è membro del comitato.

La permanenza in carica è di 3 anni; la rielezione è ammessa senza alcuna limitazione.

Occorre assicurare un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche in seno alla Commissione della garanzia della qualità.

Art. 19 Compiti della Commissione della garanzia della qualità

I compiti della commissione sono:

- l'elaborazione dei regolamenti d'esame e delle relative direttive, all'attenzione dell'assemblea dei soci
- la pubblicazione, l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento degli attestati e diplomi federali, incluso l'accertamento del loro esito
- l'organizzazione dello svolgimento degli esami e dell'attestazione delle competenze per l'ottenimento dei certificati e dei diplomi della SVF-ASFC nonché la partecipazione alla loro valutazione.
- il rilascio dei certificati e dei diplomi della SVF-ASFC e la tenuta del registro dei titolari degli stessi
- la verifica, ai sensi della garanzia e dello sviluppo della qualità, degli esami modulari dei singoli istituti di formazione
- il disbrigo di tutte le altre incombenze previste dai regolamenti federali d'esame

La commissione ha la facoltà di delegare compiti al segretariato degli esami (segretariato dell'associazione) e allestisce a scadenza annuale un rapporto scritto d'attività, inoltrato al comitato all'attenzione dell'assemblea dei soci.

Art. 20 Ufficio di revisione

L'Assemblea generale dei soci dell'Associazione elegge i Revisori dei conti per un mandato di 3 anni. La rielezione è consentita senza limitazioni. I revisori dei conti sono costituiti da una persona giuridica o da almeno due persone fisiche che, non devono necessariamente essere membri dell'Associazione.

L'Associazione è libera nell'ordine di revisione. I revisori verificano i conti annuali in conformità al mandato e presentano una relazione scritta all'Assemblea generale dell'Associazione.

Su richiesta di un membro dell'Associazione, i Revisori devono essere presenti all'Assemblea generale dei soci.

D Disposizioni finali

Art. 21 Anno associativo

L'anno associativo e quello contabile coincidono con l'anno civile.

Art. 22 Entrata in vigore degli statuti

Dopo la relativa deliberazione dell'assemblea dei soci le modifiche e le integrazioni degli statuti entrano immediatamente in vigore.

Art. 23 Liquidazione

Le risorse finanziarie sono destinate in modo permanente allo scopo di cui all'art. 3.

In caso di scioglimento dell'associazione gli utili e il capitale sono devoluti imperativamente ad un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata dall'imposta perseguendo uno scopo pubblico, di pubblica utilità o a fini di culto. È completamente esclusa la distribuzione ai soci dei capitali.